

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca
nel Procedimento n.20/2019

ha emesso la seguente decisione nei confronti della tesserata **Veronica Cigagna (tessera FISE n.13891/A)** e del **Centro Ippico Bressanelli Srl SSD (codice FISE n.3501155)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Il 25 agosto 2019, durante la cat. A120 del Concorso Naz. A*****, svoltosi nel campo Iseo presso il Centro AL.CLE di Manerbio, l'atleta Veronica Cigagna (tessera FISE n.13891/A), tesserata con il Centro Ippico Bressanelli Srl SSD, avrebbe disatteso il suono della campanella prevedente la fine della prova; avrebbe ritardato l'uscita dal campo gara, creando una situazione di pericolo per sé, per i cavalli e per un'altra concorrente che aveva già iniziato la prova; non avrebbe adempiuto la sanzione della multa di €50,00 comminata dai Giudici di gara per non essersi l'atleta presentata immediatamente in Giuria, anche dopo ripetuti richiami; non avrebbe impedito al proprio "Istruttore" Giancarlo Seminari di utilizzare "*toni poco pacati*" nei confronti dei membri della Giuria.

Tali condotte antiregolamentari sono state riportate nella Relazione di gara dai membri della Giuria e sottoposte all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale mediante comunicazione inoltrata alla Segreteria degli Organi di Giustizia dall'Ufficio CNUG, in data 17 settembre 2019.

Con provvedimento adottato, *ex art.* 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, in data 26 settembre 2019, questo Giudice ha instaurato d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 lett. a) del Regolamento di Giustizia, procedimento disciplinare nei confronti della Cigagna e della società di appartenenza, tenuto conto che quanto segnalato avrebbe potuto configurare violazioni di norme federali. Con il provvedimento in commento il Giudice Sportivo ha fissato la data della pronuncia per il 6 ottobre 2019, concedendo alle parti facoltà di depositare memorie e documenti entro due giorni prima dalla data fissata per la decisione, a pena di irricevibilità.

Con comunicazione del 4 ottobre 2019 l'atleta Cigagna ha depositato/trasmesso memoria difensiva, nella quale, ravvedendosi per la condotta tenuta durante il Concorso, ha precisato "*di non aver disatteso il suono della campanella volontariamente*" e "*di non essersi presentata immediatamente presso la Giuria (...) solo ed esclusivamente per occuparsi primariamente della cavalla*". Concludeva chiedendo l'annullamento della multa di €50,00.

Alcuna memoria difensiva è stata depositata/trasmessa dal Centro Ippico Bressanelli Srl SSD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia prevede che *“il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria”*, mentre l'art. 36.2 del Regolamento di Salto Ostacoli Nazionale ammette la possibilità di applicare anche più gravi sanzioni a carico di un tesserato, qualora questi sia stato già oggetto di provvedimento sanzionatorio per le condotte realizzate durante la competizione.

Orbene, nel merito, dall'esame della documentazione in atti si evince come l'atleta Cigagna abbia ammesso di aver realizzato le condotte segnalate, limitandosi solamente di precisare che a causa della *“tensione della gara”* avrebbe disatteso il suono della campanella e di essersi recata in un secondo momento presso la Giuria perchè si sarebbe occupata primariamente della propria cavalla.

Ad ogni modo, ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare, è sufficiente la presenza della colpa, sebbene, nella circostanza che ci occupa, è ovvia la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale. Ebbene, la Cigagna si sarebbe dovuta avvedere che con la propria condotta avrebbe esposto a pericolo l'integrità propria, dei cavalli e dell'altra concorrente presente già in campo gara, ciononostante ha agito ugualmente. Tale esposizione a pericolo costituisce, peraltro, una circostanza aggravante.

Il tempestivo e totale ravvedimento di tale comportamento, la fattiva collaborazione nel presente procedimento, ne vanno solo ad attenuare i profili di responsabilità.

Quanto al Centro Ippico Bressanelli Srl SSD, questi dovrà rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, non solo per la condotta della propria atleta, ma altresì del comportamento tenuto dal signor Giancarlo Seminari. Quest'ultimo, infatti, a far data dal 19 febbraio 2019, non è più un Istruttore tesserato FISE, pertanto, non è sottoponibile a procedimento disciplinare. Tuttavia, per le condotte illecite poste in essere dal medesimo ne dovrà rispondere la società di appartenenza.

Ebbene, l'art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE prevede la responsabilità degli Affiliati, e per essi del loro legale rappresentante, per gli illeciti commessi anche da soggetti non tesserati delle società o degli atleti. La *ratio* della norma in commento è quella di andare a colpire tutti

quei comportamenti che altrimenti non avrebbero avuto sanzione alcuna. In particolare, si vuol fare riferimento a tutte quelle condotte irrispettose, offensive, minacciose e persino violente poste in essere dai soggetti non tesserati degli atleti. In quanto non tesserati, i suddetti soggetti non sono infatti sottoposti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia FISE. Di conseguenza, il legislatore, al fine di evitare, impedire, ostacolare tali comportamenti ha posto a carico degli Affiliati una responsabilità di tipo oggettivo.

Il signor Giancarlo Seminari rientra in tale categoria e, pertanto, il Centro Ippico Bressanelli Srl SSD sarà tenuto a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, anche dell'operato del medesimo.

Nessuno dei dirigenti e/o tesserati della società risulta, peraltro, aver impedito al medesimo Seminari di realizzare la sopra descritta condotta, tantomeno la tesserata Cigagna. Ebbene, anche il non impedire un evento equivale a cagionarlo, pertanto l'atleta dovrà rispondere altresì di tale omessa condotta.

Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene congruo applicare nei confronti dell'atleta Veronica Cigagna, oltre alla multa di €50,00 già comminata dai Giudici di gara nel Concorso *de quo*, la sanzione della sospensione dall'attività agonistica di mesi 2 (due), mentre nei confronti del Centro Ippico Bressanelli Srl SSD, la sanzione dell'ammenda di €250,00.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 5 e 10 dello Statuto FISE, gli artt. 1.2 e 2.1 del Codice Etico FISE, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

all'atleta **Veronica Cigagna (tessera FISE n.13891/A)** la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica federale per mesi 2 (due)**, *ex art. 6 lett. d)* del Regolamento di Giustizia ed al **Centro Ippico Bressanelli Srl SSD (codice FISE n.3501155)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione dell'ammenda di €250,00, *ex art. 6 lett. b)* del Regolamento di Giustizia, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti interessate, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, lì 6 ottobre 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Antonio Rocca

